SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 ottobre 2000, n. **275.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante: «Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 AGOSTO 2000, N. 220

All'articolo 1, il comma 4 è soppresso.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4787):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO), dal Ministro delle politiche agricole e forestali (PECORARO SCANIO) e dal Ministro della giustizia (FASSINO) il 7 agosto 2000.

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13ª (Ambiente), in sede referente, l'8 settembre 2000, con pareri delle commissioni 1ª e 9ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 settembre 2000.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 13ª, in sede referente, il 19, 20, 21 settembre 2000.

Esaminato in aula il 21 settembre 2000 e approvato il 26 settembre 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7310):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 settembre 2000, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, VIII e XIII.

Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 e 28 settembre 2000.

Esaminato in aula il 2 ottobre 2000 e approvato il 5 ottobre 2000.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 7 agosto 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 10.

00G0328

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2000.

Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Sardegna di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla regione Sardegna, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 44.438.887.500, di cui L. 21.461.730.000 a valere sull'annualità 1999, e L. 22.977.157.500 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis,* del decreto-legge;

Visto il piano straordinario approvato dalla giunta regionale con delibera n. 41/32 del 29 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico più elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis,* del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Vista la proposta di programma di interventi urgenti della regione Sardegna, approvata dalla giunta regionale con delibera n. 41/32 del 29 ottobre 1999;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 15 marzo 2000;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 marzo 2000, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 con il quale al Ministro dell'ambiente, on. Willer Bordon, sono state delegate le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, è approvato il programma di interventi urgenti della regione Sardegna allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di L. 44.438.887.500.

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse finanziarie assegnate alla regione Sardegna ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari a L. 44.438.887.500, di cui L. 21.461.730.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 22.977.157.500 a valere sull'annualità 2000.

3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'am-

biente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999.

4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

5. La regione Sardegna assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 28 luglio 2000

p. *Il Presidente:* BORDON

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 240

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2
DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180, CONVERTITO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267.

Annualità 1999-2000

Regione Sardegna

Comune	Località	Autorità di bacino	Tipol.	Denominazione intervento	Importo finanziato (migliaia di lire)
S. Vito	Priamo	regionale	A	Rio Cannas	3.000.000,0
Castiadas		regionale	A	Rio Corre Pruna	5.000.000,0
S. Vito		regionale	A	Flumendosa e affluenti vari	1.500.000,0
S. Vito	abitato	regionale	A/F	Canale di guardia	1.700.000,0
Muravera		regionale	A	Flumendosa e affluenti vari	1.500.000,0
Villaputzu		regionale	A/F	Canale di guardia	1.500.000,0
Vari		regionale	A	Fiume Tirso, tratto arginato	2.238.887,5
Porto Torres		regionale	F	Consolidamento lungomare Balai	3.500.000,0
Viddalba		regionale	A	Rio Badde Caprile (confluenza Coghinas Viddalba)	4.500.000,0
Badesi		regionale	A	Rio Balbara Ferru	3.000.000,0
Olbia	abitato	regionale	A	Sistemazioni idrauliche	5.000.000,0
Tertenia		regionale	A	Rio Quirra	2.500.000,0
Galtelli, Iroli, Loculi, Onifai, Orosei		regionale		Asta valliva Cedrino	4.000.000,0
Ulassai		regionale	F	Versante franoso Sa Lenia	1.000.000,0
S. Teodoro		regionale	A	Rio S. Teodoro	4.500.000,0
				TOTALE . . .	44.438.887,5

00A12922

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 luglio 2000.

Modifica delle indicazioni e limitazioni della prescrizione delle specialità medicinali contenenti come principio attivo la cisapride.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il parere espresso dal Committee for proprietary medicinal products (CPMP) in data 14 giugno 2000 che raccomanda la restrizione delle indicazioni delle specialità medicinali contenenti come principio attivo la cisapride;

Visto il parere espresso dalla commissione unica del farmaco in data 19-20 luglio 2000 che ritiene di limitare la prescrizione delle specialità medicinali contenenti come principio attivo la cisapride a centri ospedalieri;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali autorizzate con procedura di autorizzazione all'immissione in commercio di tipo nazionale contenenti come principio attivo la cisapride, di modificare gli stampati limitando le indicazioni terapeutiche unicamente a quelle riportate nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte integrante del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali, contenenti come principio attivo la cisapride, autorizzate con procedura di autorizzazione all'immissione in commercio di tipo nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere conformi a quanto riportato nell'allegato 1.

Art. 2.

1. La dispensazione di specialità medicinali contenenti come principio attivo la cisapride è soggetta alla presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta rilasciata da centri ospedalieri.

2. Le specialità medicinali contenenti come principio attivo la cisapride dovranno riportare in etichetta esterna la seguente dicitura: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta rilasciata da centri ospedalieri».

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Indicazioni terapeutiche:

gastroparesi negli adulti;

malattia da reflusso gastroesofageo nella prima infanzia.

00A12733

DECRETO 3 ottobre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Piraldina». (Decreto 800.5/R.S.M.202/D22).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.44/97.M.202/D26 del 23 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2000 - serie generale - con il quale questa amministrazione ha sospeso l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, su richiesta della ditta Bracco S.p.a. titolare della suddetta specialità medicinale;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.44/97.M.202/D26bis del 10 agosto 2000, con il quale questa amministrazione ha modificato la data di entrata in vigore del decreto dirigenziale n. 800.5/S.44/97.M.202/D26 del 23 maggio 2000;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Bracco S.p.a., titolare della specialità medicinale, dichiara la riattivazione della produzione e commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto che sussistono le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente;

Decreta:

È revocato, con decorrenza immediata, il decreto dirigenziale n. 805/S.44/97.M.202/D26 del 23 maggio 2000, relativo alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Bracco S.p.a.:

specialità medicinale: PIRALDINA;

confezione: 50 compresse 500 mg;

n. A.I.C.: 010800011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 ottobre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A12997

DECRETO 4 ottobre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Prixar». (Decreto 800.5/R.S.L.488-99/D23).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Rhone-Poulenc Aventis S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 26 settembre 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000:

Specialità medicinale: PRIXAR

10 compresse film rivestite 500 mg - A.I.C. n. 033633052;

5 compresse film rivestite 250 mg - A.I.C. n. 033633013;

«500» I.V. 1 flac. 100 ml soluzione per infusione - A.I.C. n. 033633064;

7 compresse film rivestite 500 mg - A.I.C. n. 033633049;

5 compresse film rivestite 500 mg - A.I.C. n. 033633037;

10 compresse film rivestite 250 mg - A.I.C. n. 033633025.

Titolare: ditta Rhone-Poulenc Aventis S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 ottobre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A12998

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 22 agosto 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il reggio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica all'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in ortodonzia, formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 25 novembre 1998;

Visto il parere favorevole a tale modifica di statuto, espresso dal Senato accademico nella seduta del 23 giugno 1999, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 10 febbraio 2000;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara è modificato come segue:

TITOLO 4
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Capo 2
SETTORE MEDICO

Art. 4.2.31
Specializzazione in ortognatodonzia
(non a normativa CEE)

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in ortopedia dento-maxillo-facciale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ortognatodonzia.

La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di diciotto specializzandi.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Al funzionamento della scuola contribuisce con le sue strutture l'istituto di clinica odontoiatrica.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'escrcizio della professione.

La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) medica;

b) chirurgica;

c) odontoiatrica e stomatologica;

d) specialistica ortognatodontica.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Medica:

embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;

farmacologia clinica;

pediatria-auxologia applicata;

genetica applicata;

statistica applicata alla ricerca scientifica;

medicina legale e delle assicurazioni;

fisiologia dell'apparato stomatognatico;

b) Chirurgica:

chirurgia odontostomatologica;

chirurgia ortognatodontica;

esercitazioni cliniche;

c) Odontoiatrica e stomatologica:

patologia odontostomatologica;

odontoiatria conservativa;

radiologia odontostomatologica;

pedodonzia;

stomatologia preventiva;

parodontologia;

esercitazioni cliniche;

d) Specialistica ortognatodontica:

ortognatodonzia;

odontotecnica;

semeiotica ortognatodontica;

cefalometria clinica;

metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;

esercitazioni di laboratorio.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1º Anno:

Medica (ore 75):

embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico, ore 20;

fisiologia dell'apparato stomatognatico I, ore 35;

farmacologia clinica, ore 20;

Chirurgica (ore 25):

chirurgia odontostomatologica, ore 20;

esercitazioni cliniche, ore 5;

Odontoiatrica e stomatologica (ore 150):

patologia odontostomatologica, ore 50;

odontoiatria conservativa, ore 50;

stomatologia preventiva, ore 25;

radiologia odontostomatologica, ore 25;

Specialistica ortognatodontica, (ore 150):

ortognatodonzia I, ore 80;

odontotecnica, ore 35;

esercitazioni di laboratorio, ore 35;

Monte ore elettivo, ore 400.

2º Anno:

Medica (ore 20):

fisiologia dell'apparato stomatognatico II, ore 10;

pediatria auxologia applicata, ore 10;

Odontoiatrica e stomatologica, (ore 100):

pedodonzia, ore 40;

parodontologia, ore 40;

esercitazioni cliniche, ore 20;

Specialistica ortognatodontica, (ore 280):

semeiotica ortognatodontica, ore 60;

ortognatodonzia II, ore 80;

cefalometria clinica I, ore 60;

metallurgia e merceologia in ortognatodonzia, ore 40;

esercitazioni di laboratorio, ore 40;

Monte ore elettivo, ore 400.

3º Anno:

Medica (ore 80):
genetica applicata, ore 20;
statistica applicata alla ricerca scientifica, ore 30;
medicina legale e delle assicurazioni, ore 30;

Chirurgica (ore 160):
chirurgia ortognatodontica, ore 80;
esercitazioni cliniche, ore 80;

Specialistica ortognatodontica, (ore 160):
ortognatodonzia III, ore 80;
cefalometria clinica II, ore 80;

Monte ore elettivo ore 400.

Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:
laboratorio didattico per ortognatodonzia e per odontostomatologia;
biblioteca e laboratorio odontotecnico;
ambulatori e day hospital odontostomatologici;
reparti di degenza di clinica odontoiatrica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche nell'ambito di convenzioni specifiche.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Ferrara, 22 agosto 2000

Il rettore: CONCONI

00A12961

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 del 7 agosto 2000), **coordinato con la legge di conversione 6 ottobre 2000, n. 275** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modifiche al codice penale

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 423-*bis (Incendio boschivo).* — Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.».

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-*bis*,».

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: «dell'articolo precedentemente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 423».

4. *(Soppresso).*

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: «dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 423 e 424».

6. All'articolo 425, del codice penale, il numero 5) è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-*bis*,».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 424 del codice penale, come modificato dal decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge qui pubblicata:

«Art. 424 *(Danneggiamento seguito da incendio).* — Chiunque, *al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423*-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni *dell'articolo 423,* ma la pena è ridotta da un terzo alla metà».

— Si riporta il testo dell'articolo 423 del codice penale:

«Art. 423 *(Incendio).* — Chiunque, cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica».

— Si riporta il testo dell'articolo 425 del codice penale, come modificato dal decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge qui pubblicata:

«Art. 425 *(Circostanze aggravanti).* — Nei casi preveduti *dagli articoli 423 e 424*, la pena è aumentata se il fatto è commesso:

1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;

2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;

3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;

4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;

5) *(abrogato).*».

— Si riporta il testo dell'articolo 449 del codice penale, come modificato dal decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge qui pubblicata:

«Art. 449 *(Delitti colposi di danno).* — Chiunque, *al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423*-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile a trasporto di persone».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

00A13014

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 ottobre 2000 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Vuoi che sia abrogata la legge 20 febbraio 1958, n. 75, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 1958, n. 55, concernente l'abolizione della regolamentazione della prostituzione?».

Dichiarano, altresì di eleggere domicilio presso il comitato promotore referendario - Viale dello Statuto n. 24 - Latina, tel. 0773/473716.

00A13013

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.24414-XV.J(2284) del 13 settembre 2000, il manufatto esplosivo denominato Sfera Garibaldi 12, che il sig. Basilico Sergio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Ripa Teatina (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.24769-XV.J(2311) del 13 settembre 2000, il manufatto esplosivo denominato Sfera Francano 13, che il sig. Francano Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Casalincontrada (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.24771-XV.J(2313) del 13 settembre 2000, il manufatto esplosivo denominato Sfera Francano 10, che il sig. Francano Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Casalincontrada (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23345-XV.J(2254) del 13 settembre 2000, il manufatto esplosivo denominato Sfera Nasti 10, che la Pirotecnica Nasti Vincenzo intende produrre nel proprio stabilimento sito in Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A12923

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo».

Nella parte del comunicato: «Estratto decreto n. 391 del 27 marzo 2000», relativo alla specialità medicinale ATENOLOLO, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 2000, alla pag. 134, ove è indicato: «Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH, con sede legale e domicilio in ULM, Grafarco Strasse n. 3, D-89070, Germania (DE).», si intende scritto: «Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in ULM, Grafarco Strasse n. 3, D-89070, Germania (DE). *Rappresentata per l'Italia: Ratiopharm Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Monza n. 270, c.a.p. 20128 - Italia, codice fiscale n. 12582960154.».*

00A12824

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eltair»

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 220 del 28 gennaio 2000», relativo alla specialità medicinale ELTAIR, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, alla pag. 47, seconda colonna, al paragrafo composizione, ove è indicato: «eccipienti: cellulosa microcristallina/carbossimetilcellulosa sodica 12 mg, idrossipropilmetilcellulosa 2,5 mg, sodio lauril solfato 0,1 mg, polietilenglicole 400 200 mg, butilidrossianisolo 0,1 mg, *citrato sodico 0,075 ml*, acido citrico monoidrato 0,05 mg, potassio sorbato 2 mg, disodio edetato 1 mg, acqua depurata quanto basta ad 1 ml», si intende scritto: «eccipienti: cellulosa microcristallina/carbossimetilcellulosa sodica 12 mg, idrossipropilmetilcellulosa 2,5 mg, sodio lauril solfato 0,1 mg, polietilenglicole 400 200 mg, butilidrossianisolo 0,1 mg, *citrato sodico 0,075 mg*, acido citrico monoidrato 0,05 mg, potassio sorbato 2 mg, disodio edetato 1 mg, acqua depurata quanto basta ad 1 ml»; e alla pag. 48, prima colonna, al paragrafo composizione, ove è indicato: «eccipienti: cellulosa microcristallina/carbossimetilcellulosa sodica 12 mg, *idrossipropilmetilcellulosa 2,5 mg*, sodio lauril solfato 0,1 mg, polietilenglicole 400 200 mg, butilidrossianisolo 0,1 mg, *citrato sodico 0,075 ml*, acido citrico monoidrato 0,05 mg, potassio sorbato 2 mg, disodio edetato 1 mg, acqua depurata quanto basta ad 1 ml», si intende scritto: «eccipienti: cellulosa microcristallina/carbossimetilcellulosa sodica 12 mg, *idrossipropilmetilcellulosa 1,5 mg*, sodio lauril solfato 0,1 mg, polietilenglicole 400 200 mg, butilidrossianisolo 0,1 mg, *citrato sodico 0,075 mg*, acido citrico monoidrato 0,05 mg, potassio sorbato 2 mg, disodio edetato 1 mg, acqua depurata quanto basta ad 1 ml».

00A12825

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto dell'Accademia delle scienze di Torino

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 21 luglio 2000 è stato approvato, ai sensi dell'art. 16 del codice civile, il nuovo testo statutario dell'Accademia delle scienze di Torino.

00A12924

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Federico Zeri», in Mentana

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 12 settembre 2000 è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, la personalità giuridica alla fondazione denominata «Fondazione Federico Zeri», con sede in Mentana, e ne è stato approvato il relativo statuto.

00A12925

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651235/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.